



CRONACHE DAL CONSIGLIO

Maria Giuliana Civinini, Luigi Marini, Francesco Menditto, Giuseppe Salmé, Giovanni Salvi

NOTIZIARIO N. 27

ottobre 2003

OGGETTO: PLENUM 22 e 23/10/2003 E LAVORI DI COMMISSIONE

Sommario

A) Dal Plenum :

- 1. La partecipazione del CSM all'iniziativa per la costituzione di una rete europea dei consigli della giustizia;**
- 2. Causa di servizio da attività lavorativa presso il proprio domicilio.**

B) Dalle commissioni:

- 1. Il caso Cordova innanzi alla magistratura amministrativa;**
- 2. La proposta di nomina di Vincenzo Carbone a Presidente aggiunto della Corte di Cassazione.**

Plenum

- 1. La partecipazione del CSM all'iniziativa per la costituzione di una rete europea dei Consigli della Giustizia.**

Nel plenum del 22 ottobre è stato deliberato che il CSM partecipi alla riunione, che si terrà a L'Aja il 13, 14 e 15 novembre prossimi, nella quale si discuterà della proposta di istituzione di una rete europea dei Consigli di giustizia avente lo scopo di aumentare la cooperazione tra i partecipanti sui seguenti oggetti: a) analisi e informazioni sulle strutture e competenze dei Consigli di giustizia; 2) scambio di esperienze sull'organizzazione e sul funzionamento dei

sistemi giudiziari; 3) questioni di interesse comune; 4) pareri alle istituzioni europee e alle altre istituzioni internazionali.

La delibera si inserisce nella linea del Consiglio, non da oggi, diretta a fargli assumere un ruolo attivo nel processo di formazione di uno spazio giuridico e giudiziario comune. Una tappa significativa di tale linea è stata, di recente, la partecipazione alla rete europea di formazione, il cui segretario generale è un magistrato italiano designato dal CSM.

2. Causa di servizio da attività lavorativa presso il proprio domicilio.

Il plenum a maggioranza ha deliberato che può ritenersi derivante da causa di servizio l'infortunio verificatosi mentre il magistrato sta svolgendo attività lavorativa presso il proprio domicilio (studio dei fascicoli, stesura di provvedimenti, etc.). Riteniamo che questa decisione del Consiglio riconosca opportunamente la particolarità del lavoro del magistrato che spesso in buona parte si svolge presso il domicilio

Dalle commissioni:

1. Il caso Cordova innanzi alla magistratura amministrativa.

Il TAR del Lazio ha rigettato la richiesta di sospensiva, presentata dal dr. Cordova, relativa alle diverse deliberazioni assunte dal CSM (quella principale con la quale se ne affermava l'incompatibilità ambientale e quelle derivate con cui si indicavano le sedi per il trasferimento e si metteva a concorso il posto di Procuratore della Repubblica di Napoli).

Il TAR ha accolto solo il punto del ricorso concernente l'incompatibilità funzionale e ciò sul presupposto che la delibera fosse in contrasto con il riconoscimento di doti organizzative in capo al dirigente dell'ufficio.

Il TAR, dunque, ha respinto tutte le questioni preliminari e di rito, così riconoscendo la piena correttezza e l'imparzialità della procedura.

Il CSM, di conseguenza, procede in questi giorni nella procedura concorsuale per la nomina del Procuratore e nell'assegnazione del dr. Cordova ad altra sede.

2. La proposta di nomina di Vincenzo Carbone a Presidente aggiunto della Corte di Cassazione.

Il 21 ottobre la Quinta commissione ha proposta a maggioranza il conferimento dell'ufficio di Presidente aggiunto della Corte di Cassazione a Vincenzo Carbone (hanno votato a favore Aghina, Buccico, Salmè, che sostituiva Menditto, impegnato in altra commissione, Schietroma; Primicerio e Stabile hanno votato per Mario Delli Priscoli).

Trattandosi di nomina a un ufficio importante e che ha dato adito a contrasti, è opportuno dilungarsi nell'esposizione dei fatti rilevanti e dei lavori di commissione.

I fatti.

Il 26 ottobre 2002, si rende vacante il posto di Presidente aggiunto della Cassazione; il bando per la copertura è del 22 luglio precedente e i termini per le domande scadono il 15 ottobre (cioè un anno fa).. La prima seduta di commissione che ha trattato la pratica è del 24 giugno, la seconda del 29 luglio, la terza del 16 settembre e l'ultima del 21 ottobre. Questa pratica è stata, a nostro avviso, irrivalentemente, connessa con quella di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, posto resosi vacante il 23 settembre 2002. Il bando del 6 giugno precedente prevedeva per la scadenza del termine di presentazione delle domande il 6 luglio, ma con provvedimento *extra ordinem* del Presidente della commissione, Achille Toro, i termini venivano riaperti e fissati al 15 ottobre 2002. La connessione tra le due pratiche, secondo la voci correnti all'interno del CSM, deriverebbe da un insieme di circostanze. La prima è che, a seguito della riapertura dei termini, si è creata una comunanza di candidati nei due concorsi (che prima non sussisteva) e quindi si sarebbe aperta la possibilità di accontentare due contendenti contemporaneamente (i due che nella votazione del 21 ottobre sono stati indicati da maggioranza e minoranza). La seconda ragione consiste nel fatto che il 20 settembre 2002 il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge n. 1727, che tende a sopprimere il tribunale superiore e i tribunali regionali, istituendo un secondo posto di presidente aggiunto in cassazione, offrendo anche per tale via la possibilità di soddisfare due concorrenti (su tale disegno di legge il CSM ha espresso parere parzialmente negativo, condividendo l'abolizione del posto di Presidente del Tribunale superiore e l'istituzione del secondo posto di aggiunto, ma non l'abolizione dei Tribunali delle acque).

La lenta trattazione della pratica è interrotta dalla presentazione il 7 maggio 2003 di un'interrogazione da parte degli onorevoli Anedda, Carrara, Lo Presti e la Grua, che chiedono al Ministro della giustizia di svolgere accertamenti e, se del caso, di adottare iniziative in relazione al fatto che il dott. Carbone, tra le altre cose, svolgerebbe l'insegnamento universitario di diritto privato presso la facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli, come incaricato interno, prima, e come professore ordinario a partire dal 2003.

Il 15 settembre viene disposta l'audizione di Carbone davanti alla prima e quarta commissione e in questa sede l'interessato deposita un'ampia documentazione dalla quale risultano le seguenti circostanze:

- a) l'incarico di insegnamento di materie giuridiche presso la facoltà d'Ingegneria di Napoli è stato autorizzato, come "mero incarico" nel 1971 e come "incarico stabilizzato" nel 1976;
- b) con nota del 1° febbraio 1983 Carbone comunica al CSM di continuare a svolgere l'incarico anche per l'anno 1982-1983, di non ritenere che sia necessaria autorizzazione, ma che "ove tale opinione non sia condivisa la presente deve essere considerata come richiesta di rinnovo dell'autorizzazione." (la sottolineatura è nostra). Il 14 aprile 1983 il CSM comunica di "avere trasmesso agli atti" la nota di Carbone, ovvero che non provvede sulla richiesta di autorizzazione, proposta in via subordinata, ovviamente, perché non ritiene che vi sia materia per provvedere;

- c) con provvedimento del 24 maggio 1986 Carbone è dichiarato decaduto dall'incarico, per non aver partecipato al concorso di associato, e viene mantenuto in via transitoria nell'incarico stesso, ma l'efficacia del provvedimento è sospesa dal TAR: le ulteriori decadenze pronunciate nel 1992 e nel 1993 sono prima sospese e poi annullate con sentenza del TAR Campania del 23 aprile 1999;
- d) Carbone, che è Consigliere della Corte di Cassazione dal 1986, componente delle Sezioni unite dal 1993, e Presidente di sezione dal 1999, ha la maggiore produttività tra i Presidenti della terza sezione (da tre a quattro volte quella degli altri presidenti);
- e) nella motivazione della nomina a Presidente di sezione, nel 1999, si dice "la commissione si è orientata per il dott. Carbone, in ragione dell'eccellenza del suo percorso professionale e della sua peculiarità, rappresentata dalla carriera accademica svolta in parallelo a quella giudiziaria. . ." e si dà atto che "E' libero docente dal 1971 di istituzioni di diritto privato ...oltre che incaricato universitario. . ";

Acquisiti gli atti delle procedure consiliari, il Procuratore generale in data 18 settembre 2003 ha promosso l'azione disciplinare nei confronti di Carbone per avere svolto attività di insegnamento di diritto privato e di diritto urbanistico presso l'Univeristà di Napoli senza avere autorizzazione prescritta dal punto 14 della circolare 15207 del 1987. La pratica di quarta commissione è stata archiviata con delibera di plenum, mentre per quella di prima commissione è stata deliberata l'archiviazione dalla commissione stessa. Carbone è stato interrogato dal Procuratore generale.

I lavori della quinta commissione.

Nella seduta del 21 ottobre, alla quale partecipava Salmé, in sostituzione di Menditto impegnato in altra commissione, Stabile ha posto subito il problema della sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento disciplinare. Schietroma ha espresso voto favorevole. Aghina e Buccico si sono astenuti, in considerazione della concorrente esigenza di sollecita definizione della nomina per un posto da lungo vacante, Salmé e Primicerio hanno espresso voto contrario alla sospensione e pertanto si è passati alle valutazioni di merito.

Le ragioni del voto contrario di Salmè sulla richiesta di sospensiva sono queste: a) la circolare sul conferimento degli uffici direttivi non prevede sospensione in caso di pendenza di procedimento dsciplinare, ma solo che "le decisioni adottate dalla sezione disciplinare . . .sono sempre oggetto di valutazione"; a maggior ragione, quindi deve essere oggetto di valutazione la mera pendenza.

D'altra parte la stessa circolare sulle valutazioni di professionalità, che ovviamente non c'entra nel nostro caso, prevede una mera sospensione discrezionale (ed è opportuno ricordare che la quarta commissione con l'avvio di questa consiliatura ha esercitato di rado questa facoltà, procedendo spesso alla valutazione dei fatti oggetto di procedimento disciplinare o penale prima dell'esercizio dell'azione penale o delle richieste - di rinvio o meno a dibattimento - del Procuratore Generale, proprio per evitare inutili ritardi nella decisione); b) un automatismo della sospensione (a parte l'irrituale previsione di una pregiudiziale penale a procedimento amministrativo) farebbe tornare alla stagione in cui in relazione a ogni incarico direttivo di

rilievo si scatenavano operazioni che efficacemente Primicerio ha definito di "cecchinaggio"; c) l'autonomia del CSM nella nomina dei dirigenti sarebbe gravemente lesa (ma anche il buon andamento del servizio sarebbe pregiudicato) se fosse preclusa ogni valutazione di merito e opportunità sulla eventuale sospensione, conferendo al titolare dell'azione disciplinare una sorta di potere interdittivo in materia; d) i fatti oggetto del procedimento disciplinare sono stati ampiamente acquisiti e documentati in sede di lavori di prima e quarta commissione, lavori sui quali la stessa azione disciplinare si basa, e quindi era possibile valutarli in via autonoma. In sostanza il Consiglio è in possesso di tutti gli elementi oggetto di valutazione in sede disciplinare, sicchè ben può valutarli autonomamente senza farsi espropriare dei propri poteri.

Nel merito, il voto favorevole a Carbone di Aghina e Salmè, si fonda sulla ritenuta prevalenza, rispetto ai candidati compresi nella fascia di anzianità, per quanto riguarda attitudini e merito. Rispetto al concorrente Delli Priscoli, Carbone, a nostro avviso, prevale per maggiore anzianità di funzioni di cassazione (dal 1986, rispetto al 1992), per maggiore esperienza di sezioni unite (dal 1993); per numero e qualità di sentenze di cui è stato estensore, sia nelle sezioni semplici che nelle sezioni unite; per le capacità e per la produzione scientifica, per il prestigio professionale di cui gode all'interno e all'esterno della magistratura; per le doti organizzative, dimostrate dalla produttività della sezione da lui presieduta e dalla grande autorevolezza che la stessa sotto la sua presidenza ha acquistato (attestato dal Procuratore Generale della Cassazione nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario). Naturalmente è doverosa, come abbiamo detto, anche una valutazione incidentale dell'entità dell'addebito. Ora, anche ad ammettere in astratto la sussistenza dell'addebito, non potrebbe essere trascurato che, dal fascicolo personale, emerge la figura di un magistrato che nella sua lunga vita professionale ha sempre adempiuto agli obblighi derivanti dalla disciplina degli incarichi extragiudiziari, chiedendo sempre, sia prima e che dopo l'unico episodio del quale si discute, autorizzazioni anche per incarichi di insegnamento. Inoltre lo svolgimento di tali incarichi non ha mai avuto alcuna influenza sulla realtà e sull'immagine di imparzialità nell'esercizio delle funzioni, tanto che proprio il suo impegno nell'insegnamento universitario è stato ritenuto elemento decisivo per la valutazione favorevole all'atto della nomina a presidente di sezione. Infine gli incarichi svolti non hanno inciso sulla produttività che, dalle statistiche prodotte, risulta essere tra le più alte dell'intero ufficio, superiore di tre o quattro volte quella degli altri presidenti della sezione da lui presieduta.